

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1025 DEL 16/06/2023

DELIBERAZIONE  
del

***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: STIPULA ACCORDO CONTRATTUALE CON LA SOCIETÀ CENTRO DIAGNOSTICO CASTELLANO SRL, SEDE DI CASTELFRANCO VENETO (TV) IN APPLICAZIONE DEL PIANO OPERATIVO AZIENDALE PER LA RIDUZIONE DELLE CRITICITÀ DELLE LISTE DI ATTESA. PERIODO DI DECORRENZA DAL 15/06/2023 AL 31/12/2023.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE  
Anno Proposta: 2023    Numero Proposta: 1031/23

*Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.*

---

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- il rapporto di collaborazione con le strutture private accreditate è disciplinato da quanto previsto dalla DGRV n. 1765 del 28/08/2012 in tema di accordi contrattuali;
- ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n° 22, il Direttore Generale dell'ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modifiche;
- con DGR n. 548 del 09/05/2023 la Regione Veneto ha comunicato il rinnovo dell'accreditamento istituzionale a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, per l'attività specialistica ambulatoriale privata accreditata, tra i quali la società Centro Diagnostico Castellano Srl, sede di Castelfranco Veneto (TV) che insiste sul territorio dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, relativamente alla branca Diagnostica per immagini, Radiologia Diagnostica, e alla branca a visita nella specialità di Dermosifilopatia;
- con nota prot. n. 270745 del 18/05/2023 la Regione ha richiesto la redazione del Piano Operativo Aziendale finalizzato alla riduzione delle criticità delle liste di attesa indicando le azioni perseguibili in ragione delle specificità aziendali. Le risorse assegnate potranno essere impiegate per finanziare attività aggiuntiva del personale sanitario, derogando ai regimi tariffari ordinari e per aumentare l'offerta di prestazioni in convenzione con le strutture private accreditate;
- tale Piano dovrà rispettare i seguenti criteri:
  - dovrà essere articolato in obiettivi intermedi, da raggiungere entro il 30 settembre 2023 e obiettivi finali da raggiungere entro il 31 dicembre 2023;
  - il finanziamento riconosciuto a ciascuna Azienda Sanitaria, una volta approvato il Piano, anche in ordine agli obiettivi intermedi e finali, nonché al finanziamento necessario, sarà erogato in due tranche distinte; la prima tranche, pari al 50% dell'importo totale, sarà assegnata alle Aziende entro il 30 giugno p.v., la seconda tranche, pari al restante 50%, entro il 30 ottobre p.v., quest'ultima però vincolata al raggiungimento degli obiettivi intermedi indicati nel Piano operativo aziendale formalmente approvato dalla Regione;
  - dovrà prevedere l'avvio della operatività dal 15/6 p.v.;
  - la valutazione del raggiungimento degli obiettivi intermedi e di quelli finali verrà effettuata dalla Cabina di Regia per il governo delle Liste d'Attesa Ambulatoriali istituita con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 27 del 28 marzo 2023;
  - tra le modalità organizzative è prevista la possibilità di integrare gli acquisti di prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato accreditato (anche ubicati nei comuni confinanti afferenti ad altre Aziende Ulss), di cui agli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del DL n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2021;
- con nota prot. n. 47467 del 01/06/2023 questa Azienda ha trasmesso il Piano Aziendale di recupero delle liste di galleggiamento per l'anno 2023 la cui approvazione regionale è stata anticipata con mail del 6 giugno;

Ritenuto che la documentazione necessaria dell'istruttoria sia completa e la regolarità della richiesta sia stata verificata nella sua regolarità e compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda Ulss e con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone di:

- approvare per il periodo di decorrenza dal 15/06/2023 al 31/12/2023 un accordo contrattuale con il Centro Diagnostico Castellano Srl, sede di Castelfranco Veneto (TV) per l'erogazione di visite specialistiche ambulatoriali nella specialità di Dermosifilopatia, finalizzato al recupero delle liste d'attesa e articolato in obiettivi intermedi, da raggiungere entro il 30 settembre 2023 e in obiettivi finali da raggiungere entro il 31 dicembre 2023, alle condizioni e modalità di cui al testo e all'Allegato 1 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di far cessare il contratto al 30/09/2023, qualora non siano stati raggiunti gli obiettivi previsti, o per modifiche della programmazione regionale e/o dei fabbisogni aziendali;
- destinare un importo complessivo di € 9.225,00 per l'erogazione delle succitate prestazioni dal 15/06/23 al 31/12/23;
- precisare che, essendo la programmazione aziendale vincolata al raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali indicati nel Piano operativo aziendale formalmente approvato dalla Regione, l'Azienda a sua volta valuterà il raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati con il Centro Diagnostico Castellano Srl, sede di Castelfranco Veneto (TV), verificando la congruità delle agende attivate rispetto al volume di prestazioni indicato nell'Allegato 1 all'accordo contrattuale. A titolo esemplificativo, al volume previsto di 230 visite dermatologiche da erogare dal 15.06.23 al 30.09.23, devono corrispondere pari appuntamenti inseriti nelle agende di prenotazione preventivamente trasmesse all'Azienda e approvate dalla Cup Manager aziendale.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

#### DELIBERA

1. di approvare per il periodo di decorrenza dal 15/06/2023 al 31/12/2023 un accordo contrattuale con il Centro Diagnostico Castellano Srl, sede di Castelfranco Veneto (TV) per l'erogazione di visite specialistiche ambulatoriali nella specialità di Dermosifilopatia, finalizzato al recupero delle liste d'attesa e articolato in obiettivi intermedi, da raggiungere entro il 30 settembre 2023 e in obiettivi finali da raggiungere entro il 31 dicembre 2023, alle condizioni e modalità di cui al testo e all'Allegato 1 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di far cessare il contratto al 30/09/2023, qualora non siano stati raggiunti gli obiettivi previsti, o per modifiche della programmazione regionale e/o dei fabbisogni aziendali;
2. di destinare un importo complessivo di € 9.225,00, IVA compresa per l'erogazione delle succitate prestazioni dal 15/06/23 al 31/12/23;
3. di precisare che, essendo la programmazione aziendale vincolata al raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali indicati nel Piano operativo aziendale formalmente approvato dalla Regione, l'Azienda a sua volta valuterà il raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati con il Centro Diagnostico Castellano Srl, sede di Castelfranco Veneto (TV) verificando la congruità delle agende attivate rispetto al volume di prestazioni indicato nell'Allegato 1 all'accordo contrattuale;

4. di dare atto che la spesa complessiva prevista, per il periodo sopra indicato, ammonta presuntivamente ad € 9.225,00, IVA compresa, e trova riferimento nel conto BA0620000 “Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati”, programma di spesa 86, del BEP 2023, di cui alla Delibera di approvazione del Piano Operativo Aziendale dell'Aulss n. 7 Pedemontana finalizzato alla riduzione delle criticità delle liste di galleggiamento per l'Anno 2023;
5. di individuare quale esecutore dell'accordo il Direttore Medico dell'Ospedale “S. Bassiano” di Bassano del Grappa;
6. di individuare quale supporto all'esecutore dell'accordo e referente dei flussi informativi il dr. Luca Maffiotti, afferente all'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale;
7. di trasmettere copia dell'accordo sottoscritto alla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L. vo 14 marzo 2013, n.33;
9. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | <b>Accordo contrattuale</b>                                                             |  |
|  | <b>Ex art. 17 L.R. 16.08.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies D. Lgs. 30.12.1992, n. 502</b> |  |
|  | <b>Tra l’Azienda ULSS n 7 Pedemontana e l’erogatore privato accreditato Centro</b>      |  |
|  | <b>Diagnostico Castellano srl, sede di Calstelfranco Veneto (TV), per funzioni</b>      |  |
|  | <b>esercitate in regime ambulatoriale – branca 52 Dermosifilopatia</b>                  |  |
|  | <b>Premesso che:</b>                                                                    |  |
|  | - il rapporto di collaborazione con le strutture private accreditate è disciplinato da  |  |
|  | quanto previsto dalla DGRV n. 1765 del 28/08/2012 in tema di accordi                    |  |
|  | contrattuali;                                                                           |  |
|  | - ai sensi dell’art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n° 22, il Direttore         |  |
|  | Generale dell’ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi       |  |
|  | accordi contrattuali con le strutture private, di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs.  |  |
|  | 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modifiche;                                        |  |
|  | - la società “Centro Diagnostico Castellano srl” (di seguito “erogatore”), con sede     |  |
|  | legale in Via Alfieri 13 a Padova e sede operativa in Via Piazza Europa Unità 76        |  |
|  | a Castelfranco Veneto (TV), alla quale con deliberazione n. 548 del 09/05/2023          |  |
|  | la Giunta Regionale ha rinnovato l’accreditamento istituzionale, è soggetto             |  |
|  | autorizzato all’esercizio dell’attività sanitaria per la branca a visita                |  |
|  | Dermosifilopatia (codice 52), per l’erogazione di prestazioni in regime                 |  |
|  | ambulatoriale per conto del SSR;                                                        |  |
|  | - con nota prot. n. 270745 del 18/05/2023 la Regione ha richiesto la redazione del      |  |
|  | Piano Operativo Aziendale finalizzato alla riduzione delle criticità delle liste di     |  |
|  | attesa indicando le azioni perseguibili in ragione delle specificità aziendali. Le      |  |
|  | risorse assegnate potranno essere impiegate per finanziare attività aggiuntiva del      |  |
|  | personale sanitario, derogando ai regimi tariffari ordinari e per aumentare l’offerta   |  |
|  |                                                                                         |  |

|  |                                                                                     |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | di prestazioni in convenzione con le strutture private accreditate;                 |  |
|  | - tale Piano dovrà rispettare i seguenti criteri:                                   |  |
|  | - dovrà essere articolato in obiettivi intermedi, da raggiungere entro il 30        |  |
|  | settembre 2023 e obiettivi finali da raggiungere entro il 31 dicembre 2023;         |  |
|  | - il finanziamento riconosciuto a ciascuna Azienda Sanitaria, una volta             |  |
|  | approvato il Piano, anche in ordine agli obiettivi intermedi e finali, nonché al    |  |
|  | finanziamento necessario,, sarà erogato in due tranches distinte; la prima          |  |
|  | tranche, pari al 50% dell'importo totale, sarà assegnata alle Aziende entro il      |  |
|  | 30 giugno p.v., la seconda tranche, pari al restante 50%, entro il 30 ottobre       |  |
|  | p.v., quest'ultima però vincolata al raggiungimento degli obiettivi intermedi       |  |
|  | indicati nel Piano operativo aziendale formalmente approvato dalla Regione;         |  |
|  | - dovrà prevedere l'avvio della operatività dal 15/6 p.v.;                          |  |
|  | - la valutazione del raggiungimento degli obiettivi intermedi e di quelli finali    |  |
|  | verrà effettuata dalla Cabina di Regia per il governo delle Liste d'Attesa          |  |
|  | Ambulatoriali istituita con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e       |  |
|  | Sociale n. 27 del 28 marzo 2023;                                                    |  |
|  | - tra le modalità organizzative è prevista la possibilità di integrare gli acquisti |  |
|  | di prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato accreditato (anche         |  |
|  | ubicati nei comuni confinanti afferenti ad altre Aziende Ulss), di cui agli         |  |
|  | accordi contrattuali stipulati per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 8-quinquies  |  |
|  | del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga all'articolo 15,        |  |
|  | comma 14, primo periodo, del DL n. 95/2012, convertito, con modificazioni,          |  |
|  | dalla Legge n. 135/2021;                                                            |  |
|  | - con nota prot. n. 47467 del 01/06/2023 questa Azienda ha trasmesso il Piano       |  |
|  | Aziendale di recupero delle liste di galleggiamento per l'anno 2023 la cui          |  |
|  |                                                                                     |  |

|  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |   | approvazione regionale è stata anticipata con mail del 6 giugno;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | - | che ai sensi dell’art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n° 22, il Direttore Generale dell’ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modifiche;                                                                                       |  |
|  | - | che il presente accordo contrattuale è sottoscritto mediante l’apposizione della firma digitale o della firma autografa acquisita digitalmente rispettivamente ai sensi dell’art. 24 e 25, comma 2, del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e conservato nei sistemi di gestione informatica degli enti sottoscrittori, da trasmettere anche alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell’Azienda ULSS; |  |
|  | - | il presente accordo è stato approvato dall’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana con delibera n. _____ del _____.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  |   | <b>Tutto ciò premesso:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  |   | <b>tra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  |   | l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, (di seguito “azienda”), con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza,                                                                                                                                                |  |
|  |   | <b>E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  |   | La società “Centro Diagnostico Castellano srl”, con sede legale in Via Alfieri 13 a Padova, C.F. e P.IVA 02534810284, nella persona della dott.ssa Beatrice Arlenghi, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000:                                                                         |  |
|  | - | di non essere stata condannata con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con                                                                                                                                             |  |
|  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|  |                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | la pubblica amministrazione;                                                              |  |
|  | - che non sussistono cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata          |  |
|  | secondo le disposizioni vigenti (DRGV 1314/2016).                                         |  |
|  | <b>Si stipula il seguente</b>                                                             |  |
|  | <b>ACCORDO CONTRATTUALE</b>                                                               |  |
|  | <b>Articolo 1 Tipologia e volume delle prestazioni</b>                                    |  |
|  | Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti |  |
|  | in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte   |  |
|  | dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle     |  |
|  | funzioni accreditate, definite dall'Azienda, come da Allegato 1 al presente accordo.      |  |
|  | Relativamente all'Allegato 1, l'erogatore si impegna ad effettuare una adeguata           |  |
|  | programmazione dell'offerta sanitaria, per la durata del presente accordo,                |  |
|  | articolandola in obiettivi intermedi, da raggiungere entro il 30 settembre 2023, e in     |  |
|  | obiettivi finali da raggiungere entro il 31 dicembre 2023, fatte salve esigenze           |  |
|  | dettagliate dall'azienda. Poiché la programmazione aziendale è vincolata al               |  |
|  | raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali sopra indicati, definiti nel Piano      |  |
|  | operativo aziendale di recupero delle liste di galleggiamento, l'Azienda valuterà il      |  |
|  | raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati verificando la congruità delle agende    |  |
|  | attivate rispetto al volume di prestazioni indicato nell'Allegato 1, quindi al volume di  |  |
|  | prestazioni previsto da erogare dal 15.06 al 30.09, devono corrispondere pari             |  |
|  | appuntamenti inseriti nelle agende di prenotazione preventivamente trasmesse              |  |
|  | all'Azienda e approvate dalla Cup Manager aziendale. L'Azienda si riserva la facoltà,     |  |
|  | a suo insindacabile giudizio, di far cessare il contratto al 30/09/2023, qualora non      |  |
|  | siano stati raggiunti gli obiettivi previsti, o per modifiche della programmazione        |  |
|  | regionale e/o dei fabbisogni aziendali.                                                   |  |
|  |                                                                                           |  |

|  |                                                                                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                          |  |
|  | <b>Articolo 2 Obblighi dell’erogatore</b>                                                |  |
|  | L’erogatore si impegna a:                                                                |  |
|  | - attenersi alle disposizioni vigenti relative alla prescrivibilità ed erogabilità delle |  |
|  | prestazioni specialistiche a carico del SSN;                                             |  |
|  | - attenersi nell'ambito del tetto massimo di € 9.225,00, per il periodo di decorrenza    |  |
|  | del presente accordo, per l’erogazione di prestazioni per la branca di                   |  |
|  | Dermosifilopatia, come da Allegato 1. L’importo è da considerarsi comprensivo            |  |
|  | del ticket (le quote di compartecipazione alla spesa introitate devono intendersi        |  |
|  | come mero acconto di pagamento che va recuperato nella prima fatturazione                |  |
|  | utile). In ogni caso le prestazioni erogate in supero all’importo considerato, come      |  |
|  | sopra determinato, non saranno remunerate.                                               |  |
|  | - concorrere con l'Azienda al mantenimento dei tempi di attesa entro i parametri         |  |
|  | fissati dalla Regione in tutte le classi di priorità previste, partecipando anche alla   |  |
|  | predisposizione e alla verifica di correttezza dei flussi relativi ai tempi di attesa;   |  |
|  | - rispettare, conseguentemente, come in origine introdotto dalla DGR 320/2013 in         |  |
|  | materia di liste di attesa, all'atto della prenotazione, la classe di priorità indicata  |  |
|  | nelle prescrizioni, garantendone l'erogazione entro i tempi previsti; non saranno        |  |
|  | remunerate le prestazioni relative alle suddette prescrizioni "prioritarizzate" prese    |  |
|  | in carico direttamente dalla struttura accreditata le quali, da verifica fatta a         |  |
|  | consuntivo, risulteranno erogate in tempi superiori alla classe di priorità indicata.    |  |
|  | Fanno eccezione i casi in cui l'utente non ha accettato la "prima data disponibile"      |  |
|  | e i casi di ricollocazione di prenotazioni per il recupero delle prestazioni non         |  |
|  | erogate (liste fluttuanti);                                                              |  |
|  | - comunicare con congruo anticipo eventuali sospensioni di attività oggetto del          |  |
|  | presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale    |  |
|  |                                                                                          |  |

|  |                                                                                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;                   |  |
|  | - rispettare l'obbligo previsto dalla L.R. 23/2012 - art. 15 - di rendere pubblico       |  |
|  | quanto percepito dal SSR. Per le persone giuridiche pubblicazione, nel proprio           |  |
|  | sito internet, dei bilanci annuali, nei cinque anni successivi all'erogazione del        |  |
|  | finanziamento; per le persone fisiche affissione nella sede di adeguato prospetto;       |  |
|  | - osservare le regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente           |  |
|  | accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile e, in               |  |
|  | particolare, garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della |  |
|  | Legge 13 agosto 2010 n°136 e s.m.i.;                                                     |  |
|  | - osservare, in particolare, la disciplina nazionale e delle regole attuative disposte   |  |
|  | dalla Regione del Veneto in materia di:                                                  |  |
|  | ▪ tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come                      |  |
|  | eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;                              |  |
|  | ▪ verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;                               |  |
|  | ▪ incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto         |  |
|  | del presente accordo;                                                                    |  |
|  | ▪ rispetto del protocollo di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia            |  |
|  | autorizzato l'utilizzo del ricettario del SSR;                                           |  |
|  | ▪ compartecipazione alle spese da parte del cittadino;                                   |  |
|  | ▪ gestione unicamente attraverso il CUP dell'ULSS delle agende                           |  |
|  | dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo,               |  |
|  | purché l'ULSS garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in             |  |
|  | agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle                    |  |
|  | prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione                  |  |
|  | dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione,                    |  |
|  |                                                                                          |  |

|  |                                                                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                       |  |
|  | produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di                                                           |  |
|  | accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite                                                          |  |
|  | dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale. L'Azienda effettuerà                                                         |  |
|  | controlli incrociati tra agende CUP e i flussi SPS delle prestazioni erogate.                                                         |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di</li> </ul>         |  |
|  | autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;                                                                          |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare</li> </ul> |  |
|  | agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula                                                      |  |
|  | di idoneo contratto assicurativo per responsabilità civile;                                                                           |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta</li> </ul>            |  |
|  | documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e                                                        |  |
|  | del Ministero.                                                                                                                        |  |
|  | L'erogatore privato ha l'obbligo di integrazione con il sistema regionale “fascicolo                                                  |  |
|  | sanitario” per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la                                                        |  |
|  | documentazione prodotta, e provvedere all'adeguamento degli applicativi in uso in                                                     |  |
|  | modo da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale, secondo gli standard                                                      |  |
|  | redatti nell'ambito del progetto SIO.                                                                                                 |  |
|  | <b>Articolo 3 Obblighi dell'azienda</b>                                                                                               |  |
|  | L'azienda:                                                                                                                            |  |
|  | - monitora, tramite il CUP Manager, con riferimento a ciascuna struttura, la                                                          |  |
|  | pianificazione delle agende, al fine di garantire il mantenimento del 100% delle                                                      |  |
|  | stesse a CUP;                                                                                                                         |  |
|  | - monitora, tramite il CUP Manager, il rispetto dei tempi di attesa e la media dei                                                    |  |
|  | giorni oltre soglia;                                                                                                                  |  |
|  | - garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo di relazione ad ogni                                                 |  |
|  |                                                                                                                                       |  |

|  |                                                                                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | aspetto concernente l’esercizio della propria attività;                                  |  |
|  | - remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed       |  |
|  | esclusivamente nel limite dell’importo di € 9.225,00, per il periodo di decorrenza       |  |
|  | del presente accordo, per l’erogazione di prestazioni per la branca di                   |  |
|  | Dermosifilopatia, secondo la tariffa in vigore al momento dell’esecuzione della          |  |
|  | prestazione stessa. In caso di esaurimento dell’importo assegnato, al fine di non        |  |
|  | contabilizzare e fatturare attività in supero, la struttura non emetterà né prenderà     |  |
|  | in carico ulteriori prescrizioni effettuate su "ricetta rossa" e/o dematerializzata, e   |  |
|  | di conseguenza non incasserà il ticket;                                                  |  |
|  | - effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata    |  |
|  | sulle prestazioni erogate entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura    |  |
|  | e della documentazione relativa all’attività svolta. La remunerazione delle              |  |
|  | prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento della prestazione        |  |
|  | stessa. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a            |  |
|  | seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;      |  |
|  | - comunica tempestivamente all’erogatore ogni aggiornamento della disciplina             |  |
|  | nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo     |  |
|  | ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto          |  |
|  | adempimento degli obblighi assunti dall’erogatore.                                       |  |
|  | - nomina l’erogatore responsabile esterno del trattamento dei dati personali             |  |
|  | secondo le disposizioni di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (allegato         |  |
|  | 2).                                                                                      |  |
|  | <b>Articolo 4 Durata dell’accordo e vincoli</b>                                          |  |
|  | Il presente accordo ha durata per il periodo dal 15.06.2023 al 31.12.2023.               |  |
|  | L’accordo è articolato in obiettivi intermedi, da raggiungere entro il 30 settembre 2023 |  |
|  |                                                                                          |  |

|  |                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                           |  |
|  | e in obiettivi finali da raggiungere entro il 31 dicembre 2023, come indicato             |  |
|  | nell’Articolo 1 e nell’Allegato 1; si precisa a tal fine che il mancato raggiungimento    |  |
|  | dell’obiettivo intermedio al 30.09 è vincolante per la durata del presente accordo        |  |
|  | anche per l’ultimo trimestre dell’anno.                                                   |  |
|  | Non è ammessa proroga.                                                                    |  |
|  | In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il  |  |
|  | medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90         |  |
|  | giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la         |  |
|  | rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.                                  |  |
|  | <b>Articolo 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo e decadenza</b>     |  |
|  | Come indicato all’Articolo 1, il mancato raggiungimento dell’obiettivo intermedio al      |  |
|  | 30.09 è vincolante per la durata del presente accordo anche per l’ultimo trimestre        |  |
|  | dell’anno.                                                                                |  |
|  | L’erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio,   |  |
|  | accreditamento e vigilanza sociosanitaria.                                                |  |
|  | Comportamenti non conformi a quanto previsto dalla normativa sono considerati             |  |
|  | inadempienza contrattuale di cui si terrà conto in sede di stipula dei successivi accordi |  |
|  | contrattuali;                                                                             |  |
|  | Il presente accordo contrattuale è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli |  |
|  | effetti dell’articolo 94 del D. Lgs 06/09/2011 n°159, in quanto stipulato in pendenza     |  |
|  | del ricevimento delle informazioni di cui dell’articolo 91 del predetto decreto           |  |
|  | (informative antimafia).                                                                  |  |
|  | <b>Articolo 6 Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni</b>                    |  |
|  | <b>nazionali e regionali.</b>                                                             |  |
|  | Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale    |  |
|  |                                                                                           |  |

|  |                                                                                         |                                      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  |                                                                                         |                                      |
|  | in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei   |                                      |
|  | termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.                                       |                                      |
|  | <b>Articolo 7 Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale</b>                    |                                      |
|  | Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere    |                                      |
|  | inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.                       |                                      |
|  | <b>Articolo 8 Registrazione</b>                                                         |                                      |
|  | Il presente accordo contrattuale è soggetto all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. |                                      |
|  | 642 del 26 ottobre 1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del   |                                      |
|  | D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.                                                       |                                      |
|  | Le spese di bollo sono a carico dell’erogatore, mentre le eventuali spese di            |                                      |
|  | registrazione sono a carico della parte che la richiede.                                |                                      |
|  | <b>Art. 9 – Controversie</b>                                                            |                                      |
|  | Per eventuali controversie inerenti al presente accordo è competente in via esclusiva   |                                      |
|  | il Tribunale di Vicenza.                                                                |                                      |
|  | <b>Art. 10 Norma di rinvio</b>                                                          |                                      |
|  | Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle   |                                      |
|  | norme del codice civile e alla normativa di settore.                                    |                                      |
|  | Letto, confermato e sottoscritto.                                                       |                                      |
|  | Per                                                                                     | Per                                  |
|  | Centro Diagnostico Castellano srl                                                       | l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” |
|  | IL LEGALE RAPPRESENTANTE                                                                | IL DIRETTORE GENERALE                |
|  | (Dott.ssa Beatrice Arlenghi)                                                            | (dott. Carlo Bramezza)               |
|  |                                                                                         |                                      |
|  |                                                                                         |                                      |
|  |                                                                                         |                                      |
|  |                                                                                         |                                      |

**PRESTAZIONI IN CONTRATTO  
TRA AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO  
CENTRO DIAGNOSTICO CASTELLANO S.R.L.**

**ALLEGATO 1 - BUDGET AGGIUNTIVO - PIANO RECUPERO LISTE ATTESA 2023**

| Branca specialistica              | Definizione  | Prestazioni           |           | Volume ECONOMICO 2023       |                   |               |                   |                    |                   |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                                   |              | Tipologia prestazioni | Codice    | Tariffa Euro (Valore medio) | BUDGET AGGIUNTIVO | fino al 30.09 |                   | dal 30.09 al 31.12 |                   |
| 52                                | DERMATOLOGIA | PRIME VISITE          | 89.7A.7_5 | 20,50                       | 9.225,00 €        | 230           | 4.715,00 €        | 220                | 4.510,00 €        |
| <b>TOTALI PERIODO - ANNO 2023</b> |              |                       |           |                             | <b>9.225,00 €</b> | <b>230</b>    | <b>4.715,00 €</b> | <b>220</b>         | <b>4.510,00 €</b> |